



00186 Roma | Via della Colonna Antonina 41 | tl. 06.6976601 | fx. 06.6991417 | segreteria@legautonomie.it

La Manovra 2009

**Il nuovo patto di stabilità
(testo aggiornato con la Legge Finanziaria
2009 e il Dl anti crisi)**

A cura di Roberto Mastrofini



La Manovra 2009

Il DL 112 anticipa sostanzialmente i contenuti della Finanziaria e delinea il nuovo modello di patto di stabilità per gli enti locali.

1. applicabilità solo a Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle Province;
2. i saldi finanziari;
3. nuovo calcolo per determinare i saldi obiettivo;
4. i nuovi vincoli
5. il sistema di monitoraggio
6. il nuovo sistema sanzionatorio per gli enti non virtuosi
7. i premi per gli enti virtuosi

L'importo della manovra a carico dei Comuni applicata al saldo di competenza mista 2007 comporta un miglioramento di 1 miliardo e 350 milioni di euro.





La Manovra 2009: il patto di stabilità. Destinatari

- ✓ Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
- ✓ Province.

Di conseguenza, sono escluse:

- ✓ le comunità montane
- ✓ i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Si ricorda che la legge 266/2005 (finanziaria 2006) sottoponeva alle regole del patto di stabilità, oltre ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province, anche le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, mentre prevedeva il coinvolgimento, per il biennio 2007-2008, anche dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.





La Manovra 2009: il patto di stabilità. Destinatari

Sono individuati 4 gruppi di enti:

1. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in competenza mista
 2. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in competenza mista
 3. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in competenza mista
 4. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in competenza mista
- 

La Manovra 2009

La base della manovra è il saldo 2007 (nel 2008 era la media del triennio 2003-2004-2005) calcolato in termini di competenza mista (nel 2008 era calcolato in termini di sola cassa)

-Il **saldo obiettivo** è il saldo 2009

dovrà essere migliore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 negativo)

oppure

uguale o addirittura peggiore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 positivo)

La scelta di utilizzare per la base di calcolo il solo anno 2007, abbandonando il triennio 2003/2005, determina un alleggerimento della manovra a carico dell'intero comparto, in considerazione degli ottimi risultati ottenuti dal settore degli enti locali nell'ultimo esercizio chiuso.

La manovra 2009. il patto di stabilità. Le nuove regole

Il saldo rilevante è uno solo ed è calcolato secondo la **competenza mista**

1. accertato e impegnato parte corrente,
2. incassato e pagato (competenza + residui) parte capitale.

è dato da:

[(accertato entrate correnti titolo I, titolo II, titolo III
+ incassato in conto competenza e in conto residui c/capitale titolo IV)
– (impegnato spesa corrente titolo I
+ pagato in conto competenza e in conto residui spesa c/capitale)].



La manovra 2009. il patto di stabilità. Le nuove regole

Le voci da portare in detrazione sono:

- entrate derivanti dalla riscossione di crediti e spese derivanti dalla concessione di crediti.

Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e da vendita di patrimonio non sono conteggiate, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito.

La nuova regola (comma 8) ha un effetto distorsivo e paradossale, togliendo agli enti strumenti di azione per il rispetto dei saldi programmatici.

L'esclusione è neutra se il ricavato viene destinato alla riduzione del debito, mentre è fortemente negativa se tali risorse sono destinate agli investimenti.



**La manovra 2009. il patto di
stabilità. Le voci escluse dalla
Finanziaria 2009**

Inseriti i commi 7 bis e 7 ter

Esclusione dai saldi utili per il rispetto del patto le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Nuova formulazione Comma 8:

Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali

nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati,

le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare

non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Le nuove regole: conseguenze

1. l'incassato entrata corrente e il pagato spesa corrente non rilevano ai fini patto.
2. l'accertato di parte corrente contribuisce, ai soli fini patto, alla copertura dei pagamenti di parte capitale, come pure l'incassato di parte capitale contribuisce, ai soli fini patto, alla copertura degli impegni di parte corrente.
3. accertando entrate in conto capitale e impegnando spese per investimenti, non sorgono difficoltà ai fini patto, nemmeno se la fonte di finanziamento è il mutuo o l'avanzo, che rimangono esclusi ai fini patto. Questo deriva dal fatto che l'accertato e l'impegnato di parte capitale non sono considerati ai fini patto. Nasceranno difficoltà quando la spesa in conto capitale impegnata sarà successivamente pagata.
4. se l'incassato e il pagato della parte capitale avvengono nel medesimo anno, non si producono distorsioni a livello patto, che assorbe in tal modo entrambe le voci.

Diverso è il caso contrario, molto più probabile nella pratica, in cui l'incassato e il pagato di parte capitale siano contabilizzati in anni diversi.



La Manovra 2009. il patto di stabilità. Calcolo dei saldi

Gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 negativo in termini di competenza mista (enti 3 e 4 precedenti) devono raggiungere un saldo finanziario 2009 (saldo obiettivo) in termini di competenza mista pari al medesimo saldo 2007 finanziario in competenza mista migliorato di una certa misura

Gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 positivo in termini di competenza mista (enti 1 e 2 precedenti) devono raggiungere un saldo finanziario 2009 (saldo obiettivo) in termini di competenza mista pari al medesimo saldo 2007 finanziario in competenza mista addirittura peggiorato di una certa misura





La Manovra 2009. il patto di stabilità. Calcolo dei saldi

Innanzitutto occorre determinare l'importo annuo della manovra, nel modo che segue:

1) Calcolo del saldo finanziario 2007 in competenza mista,

escludendo le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti (le poste contabili relative alla riscossione o concessione di crediti non vengono conteggiate ai fini del patto di stabilità interno in coerenza con le regole comunitarie, in quanto, trattandosi di operazione finanziarie, non rilevano neanche ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni utilizzato a livello europeo) e le voci indicate nel nuovo comma 8



**La Manovra 2009. il patto di
stabilità. Calcolo dei saldi**

Saldo obiettivo 2009	Enti adempienti nel 2007	Enti inadempienti nel 2007
Enti positivi	peggiorano il saldo del 10%	stesso saldo
Enti negativi	migliorano del 48%	migliorano del 70%

**La Manovra 2009. il patto di
stabilità. Calcolo dei saldi**

Saldo obiettivo 2010	Enti adempienti nel 2007	Enti inadempienti nel 2007
Enti positivi	peggiorano il saldo del 10%	stesso saldo
Enti negativi	migliorano del 97%	migliorano del 110%

**La Manovra 2009. il patto di
stabilità. Calcolo dei saldi**

Saldo obiettivo 2011	Enti adempienti nel 2007	Enti inadempienti nel 2007
Enti positivi	stesso saldo	stesso saldo
Enti negativi	migliorano del 165%	migliorano del 180%



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Calcolo del saldo

Come si vede, i gruppi di enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista negativo devono migliorare il saldo rispetto al 2007, ma la manovra appare più elevata per chi non ha rispettato il patto 2007.

I gruppi di enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista positivo possono peggiorare il saldo rispetto al 2007, ma tale possibilità appare più contenuta per chi non ha rispettato il patto 2007.



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Calcolo del saldo

Ottenuto l'importo annuo della manovra, si procede a determinare il saldo finanziario, in termini di **competenza mista**, che gli enti devono conseguire.

Il risultato a fine 2009 deve essere un saldo in competenza mista (**parte corrente: accertato meno impegnato; parte capitale incassato c/competenza e c/residui meno pagato c/competenza e c/residui**) migliore o peggiore del medesimo saldo in competenza mista avuto nel 2007 per un importo pari alla manovra di cui sopra.

Quindi, nel 2009, dobbiamo agire sugli accertamenti dei primi tre titoli entrata (da aumentare), sugli impegni del titolo I spesa (da ridurre), sull'incassato del titolo IV entrata (da aumentare), sul pagato del titolo II spesa (da ridurre).

La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Calcolo del saldo. Dl anti crisi

L'articolo 2 ter del DL anti crisi, aggiunto durante l'esame in sede referente dalle Commissioni V e VI, prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, **le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti:**

- dai minori oneri per interessi che derivano dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui ovvero dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se tale minore onere non risulti già conteggiato nei bilanci di previsione;
- dai minori oneri per interessi registrati a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007 (legge n. 222 del 2007) ha previsto alcune disposizioni volte ad incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. I limiti all'indebitamento

Le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la propria consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Ad oggi il limite è fissato dalla Legge finanziaria 2007 al 15% delle entrate correnti.

Nel caso in cui l'ente registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra lo stock di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la percentuale precedente è ridotta di un punto.

Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Check list

1. Verificare se l'ente ha rispettato il patto 2007 saldo 2007 positivo o negativo.
2. Se l'ente ha saldo di cassa negativo, quantificare la manovra, confermando la manovra 2008 già calcolata a seguito di legge finanziaria 2007.
3. Se l'ente ha saldo di cassa positivo, la manovra diventa pari a zero, con obbligo di mantenimento nel 2008 almeno del saldo medio 2003-2005 in competenza mista..
4. Calcolare il saldo 2007 in competenza mista. Sarà la base su cui lavorare come confronto rispetto al 2009.
5. Determinare l'importo del saldo in competenza mista che deve essere raggiunto nel 2009.
6. Fare previsioni di competenza (entrata e spesa corrente) e di cassa (entrata e spesa in conto capitale) per simulare gli effetti della gestione sul 2009, individuando opportune soluzioni per raggiungere il saldo programmatico determinato.
7. Prepararsi ad attestare parere regolarità contabile nella verifica della rispondenza degli stanziamenti di bilancio rispetto ai saldi misti patto stabilità.



La Manovra 2009 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione

La Finanziaria 2008 aveva introdotto il principio contabile della obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si prevede che il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo: le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno





La Manovra 2009 Il patto di stabilità. Consiglieri

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina



**La Manovra 2009 Il patto di
stabilità. Incidenza spese di
personale**

Articolo 76
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto

Il DL n. 112/2008 ha introdotto significative novità in materia di contenimento delle spese di personale negli Enti Locali, mantenendo tuttavia inalterata la distinzione tra gli Enti sottoposti e gli Enti non sottoposti al patto di stabilità.

Per quanto riguarda gli Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ossia gli Enti tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità, resta in vigore quanto disposto dal comma 557, così come integrato dal comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), in virtù del quale è possibile derogare all'obbligo di riduzione della spesa del personale nel rispetto dei parametri ivi definiti.



**La Manovra 2009 Il patto di
stabilità. Incidenza spese di
personale**

Articolo 76
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto

Ribadendo l'obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, il comma 557 si limita ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

Lo stesso comma prevede quindi che le disposizioni volte a stabilire limiti alla possibilità di effettuare assunzioni e specifici obiettivi di riduzione della spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all'articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 non si applicano più a decorrere dal 1° gennaio 2007 alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.



**La Manovra 2009 Il patto di
stabilità. Incidenza spese di
personale**

**Criteri per il calcolo delle spese del personale (comma 557
della L.F. 2007)**

La spesa per il personale prevista nel 2008 deve rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.557, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.120, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244. *(linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della Corte dei Conti, Sezione autonomie, n.4 del 28 marzo 2008).*



La Manovra 2009 Il patto di stabilità. Incidenza spese di personale

Criteri per il calcolo delle spese del personale (comma 557 della L.F. 2007)

La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 34748/2008, ha chiarito quali sono i criteri da considerare per il calcolo corretto dell'aggregato "spese di personale".

Ai fini della esatta applicazione dell'art.1, comma 557, della [Legge finanziaria 2007](#), così come modificato dall'art. 3, comma 120, della [Legge finanziaria 2008](#), la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la definizione di spese di personale da tener presente è quella di cui alla [circolare n. 9/2006](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché in questo modo si può avere una lettura omogenea dei dati del triennio 2006 - 2008 con riguardo ad un aggregato, "costruito con le medesime voci di inclusione ed esclusione".

La spesa per il personale 2008 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004 abbattuta dell'1%, che costituiva già il tetto di spesa per l'anno 2006.

**La Manovra 2009 Il patto di
stabilità. Incidenza spese di
personale**

**Articolo 3, comma 120 Finanziaria 2008
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)**

Enti sottoposti al patto

Il comma condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, con una disposizione ulteriore rispetto al patto di stabilità, e fatto anzi salvo quanto previsto dal medesimo patto.

In particolare il comma in esame introduce un periodo all'articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007, *precisando le condizioni a cui è subordinata l'eventuale deroga al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

Si ricorda che tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. 449 del 1997 (che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche tenute alla programmazione triennale) e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

**La Manovra 2009 Il patto di
stabilità. Incidenza spese di
personale**

Articolo 3, 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto

Il comma in esame dispone quindi che eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della L. 448 del 2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;



**La Manovra 2009 Il patto di
stabilità. Incidenza spese di
personale**

Articolo 3, comma 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto

Si ricorda che con D.M. 10 giugno 2003, n. 217, è stato approvato il Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, il cui comma 1 prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto (DM 15 novembre 2003).



**La Manovra 2009 Il patto di
stabilità. Incidenza spese di
personale**

Articolo 76, comma 1
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto

Il legislatore puntualizza e chiarisce i criteri di computo delle spese di personale ai sensi del comma 557 della Finanziaria 2007.

In particolare, al comma 1 dell'art. 76, il legislatore prevede che debbono essere considerate, tra le spese di personale, quelle sostenute per:

- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - la somministrazione di lavoro;
 - il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
- 

**La Manovra 2009 Il patto di
stabilità. Incidenza spese di
personale**

Articolo 76, comma 1

(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)

Enti sottoposti al patto

Si ritiene che in tutti i casi in cui non vi sia un definitivo trasferimento di personale (in mobilità) presso altre strutture ed organismi, connesso, evidentemente, al trasferimento di funzioni, l'Ente è tenuto a contabilizzare le spese sostenute per il personale assegnato ai suddetti organismi.

Al fine di garantire l'omogeneità e quindi la confrontabilità dei dati di riferimento, occorre calcolare nuovamente la spesa per il personale, con riferimento ai criteri di cui al comma 1, non solo per il 2008 ma anche relativamente alle precedenti annualità.



**La Manovra 2009 Il patto di
stabilità. Incidenza spese di
personale**

**Articolo 76, comma 1
(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto**

Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale per l'anno 2008, sono confermate le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.9 (in suppl. ord. n.50 alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006), sull'ammontare massimo della spesa sostenibile per il personale, che con riferimento alle voci descritte nei codici gestionali SIOPE (D.M. 18 febbraio 2005,in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005) e relativo glossario, è la risultante del seguente calcolo (accanto a ciascuna voce di spesa è segnato il relativo codice gestionale Siope), su base 2004 (impegni):



**La Manovra 2009 Il patto di
stabilità. Incidenza spese di
personale**

**Articolo 76, comma 4
(Spese di personale e sanzioni)**

Enti sottoposti al patto

“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”

La Sezione Veneto (Del 116/08) ritiene che l'efficacia di tale norma non sia circoscritta alla violazione degli obiettivi del Patto per il solo anno 2007 (anno precedente rispetto a quello di entrata in vigore della legge), ma si estenda sine die (fino, ovviamente, a sua abrogazione), in ragione sia dell'assenza di riferimenti temporali della violazione (a differenza dell'art. 1 comma 561 che faceva riferimento all'anno 2006), sia della valenza pluriennale della manovra economica varata col Dl 112.



La Manovra 2009 Il patto di stabilità. Incidenza spese di personale

Gli enti soggetti al Patto

assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per
contrattazione integrativa decentrata.

Con DPCM sono definiti i parametri di virtuosità.

Estensione anche agli enti non soggetti al Patto.



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Come migliorare il saldo

Utilizzare leve di bilancio dirette a potenziare le entrate rilevanti patto e a ridurre le spese correnti e in conto capitale. Si individuano a tal fine:

- potenziamento di entrate tributarie;
- maggiore copertura di servizi a domanda individuale con leva tariffaria;
- sviluppo delle entrate da sponsorizzazioni;
- maggiore redditività del patrimonio;
- maggiore redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica;
- maggiore incisività nell'alienazione di beni
- maggiore utilizzo di concessioni edilizie per il finanziamento di opere;
- maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee;
- minore incidenza della spesa di personale;
- minore incidenza oneri acquisto di beni;
- minore incidenza di oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende;
- minore incidenza di fitti passivi;
- minore incidenza di contributi ad enti e associazioni;
- rinegoziazione di mutui e rimodulazione debito con riduzione di interessi passivi;
- utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari;
- opzione irap per attività commerciali;
- riduzione impatto degli investimenti sul bilancio dell'ente.



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa

- a) analizzare gli stanziamenti di bilancio e stimare il gettito presumibile di incassi a titolo IV in conto competenza e di pagamenti a titolo II in conto competenza, tenendo presente l'andamento degli ultimi anni;
 - b) analizzare i residui attivi a titolo IV e individuare i presumibili incassi;
 - c) analizzare i residui passivi, nel loro presupposto giuridico e nella loro struttura (per comprendere trattasi di debiti patrimoniali, quindi di futuro pagamento, oppure di conti d'ordine, ovvero di impegni finanziari in attesa di prestazione, il cui pagamento è dilazionato nel tempo);
 - d) rivedere il ciclo passivo della spesa in conto capitale, con particolare riferimento ai lavori pubblici, per programmare le fasi di S.A.L. – fattura – mandato di pagamento;
- 



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa

- e) analizzare i rapporti con gli altri enti pubblici, soprattutto con la Regione, verificando la previsione di incassi e pagamenti sulle deleghe;
 - f) stimolare al massimo, in capo a tutti i responsabili di settore, i solleciti e le altre azioni esecutive nei confronti dei soggetti debitori dell'ente per favorire gli incassi a titolo IV;
 - g) rallentare gli impegni di competenza a titolo II (che non siano obbligazioni già assunte) per ridurre l'incidenza e la tempistica dei pagamenti;
 - h) non commettere l'errore di impegnare spesa in conto capitale (per il solo fatto che l'impegnato a titolo II non è più rilevante patto) senza considerarne gli effetti sulla cassa negli anni successivi.
- 

La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Monitoraggio

Gli enti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti i risultati di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto.

Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente.

La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Monitoraggio

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto.

La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano tutte le sanzioni previste, ma soltanto il blocco totale delle assunzioni .



**La Manovra 2009. Il patto di
stabilità. Monitoraggio**

Sanzioni derivanti dall'inosservanza del sistema di monitoraggio	
Fattispecie	Sanzione
Mancata comunicazione dell'obiettivo programmatico	Sanzione applicabile come se non avesse rispettato il patto
Mancata comunicazione della certificazione del raggiungimento dell'obiettivo	Sanzione applicabile come se non avesse rispettato il patto
Mancata segnalazione della situazione di commissariamento	Assoggettamento al patto



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Comuni nuovi e commissariati

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009

Per quanto concerne gli enti locali commissariati, sono da escludere dal patto di stabilità gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati, per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico

Questi enti sono soggetti alle regole del patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali.

La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.





La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Le sanzioni

Taglio del contributo ordinario dovuto dal Ministero dell'Interno per l'anno successivo **per un importo pari allo sfornamento del patto e comunque non superiore il 5%.**

Limite all'impegno delle spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio.

Divieto di ricorrere all'indebitamento. Infatti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto di stabilità per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o collocamento del prestito in assenza del predetto attestato.





La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Le sanzioni

Divieto di assunzione come previsto dell'art. 76, comma 4 a qualsiasi titolo, tipologia di contratto anche in riferimento ai processi di stabilizzazione, inoltre è fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della disposizione

Riduzione 30% indennità amministratori (art. 61 comma 10)

Blocco incremento fondo risorse decentrate (art. 8 comma 1 CCNL 11.04.2008)

Tutte queste misure non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate

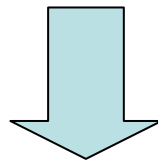
Gli enti non potranno utilizzare la leva fiscale in quanto permane il blocco delle aliquote e delle addizionali (art. 1 comma 7 D.L 93 del 2008) con esclusione della TARSU.



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Le sanzioni

Inserito il comma 21 bis, se:

- l'ente non ha rispettato il patto di stabilità 2008 per i pagamenti di spese per investimenti effettuati nei limiti di disponibilità di cassa
- ha rispettato il patto nel triennio 2005/2007
- gli impegni nell'anno 2008 della spesa corrente, al netto della spesa per adeguamento contrattuale del personale dipendente, compreso il segretario comunale non sono superiori a quelli medi del triennio 2005/2007

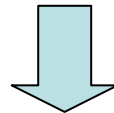


non si applicheranno le sanzioni previste nei commi 20 e 21
dell'art. 77 bis del Decreto Legge 112 convertito in legge 133/2008

La Manovra 2009. Il patto di stabilità. Le sanzioni

Inserito nuovo comma, se l'ente:

- ha rispettato il patto nel triennio 2005/2007
- gli impegni nell'anno 2008 della spesa corrente, al netto della spesa per adeguamento contrattuale del personale dipendente, compreso il segretario comunale non sono superiori a quelli medi del triennio 2005/2007
- non rispetta il patto a seguito di spese relative a nuovi interventi infrastrutturali autorizzati con decreto MEF previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.



allora non si applicheranno le sanzioni previste nei commi 20 e 21 dell'art. 77 bis del Decreto Legge 112 convertito in legge 133/2008



La Manovra 2009. Il patto di stabilità. I premi

Nel caso in cui il comparto abbia raggiunto l'obiettivo assegnato il maggior contributo derivante dal recupero dello sforamento sarà redistribuito fra gli enti che vengono definiti virtuosi in base a due indicatori economico strutturali, e in base al loro valore medio per classe demografica.

- Gli indicatori,
- i valori medi di fascia
- e le modalità di riparto

verranno definiti tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

